

DISCIPLINARE SULLA COMPOSIZIONE
DEGLI ORGANI DISCIPLINARI
E SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
NEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CAMPANIA

Capo I
Principi generali, competenze e composizione degli Uffici

Articolo 1
Finalità e definizioni

1. Le presenti disposizioni disciplinano la composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, della Commissione disciplinare e, in armonia con la normativa in materia, regola il procedimento disciplinare, per quanto non espressamente previsto dalle fonti legislative e contrattuali.
2. La regolazione contenuta nel presente disciplinare è finalizzata a adattare al contesto organizzativo consiliare la disciplina sostanziale del regime delle responsabilità del pubblico dipendente. Le ipotesi di responsabilità disciplinare scaturiscono dalle fonti normative primarie e contrattuali vigenti, nonché da ogni altro fatto o atto del dipendente idoneo ad arrecare pregiudizio diretto o indiretto alla funzionalità ovvero al prestigio e all'immagine dell'amministrazione consiliare.
3. Ai fini del presente disciplinare, si intende per:
 - a. Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (di seguito "U.P.D."), la Direzione Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, in conformità alla previsione contenuta nell'articolo 10, comma 3, del regolamento recante l'ordinamento amministrativo approvato nella seduta consiliare del 27 giugno 2023 (di seguito "Regolamento"), competente alla fase istruttoria finalizzata alla contestazione degli addebiti, alla relazione con il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare e all'adozione del provvedimento finale di archiviazione o di irrogazione della sanzione disciplinare;
 - b. Commissione disciplinare, l'organo collegiale con funzioni decisorie deputato alla proposta di una determinazione conclusiva di archiviazione o di irrogazione della sanzione disciplinare, presieduto dal Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento;
 - c. infrazioni di minore gravità, le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione non eccedente il rimprovero verbale;
 - d. infrazioni di maggiore gravità, le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale.

Articolo 2
Competenze dirigenziali

1. Il personale dirigenziale vigila sul rispetto del codice di comportamento, del codice di discipline e di eventuali codici etici, nonché sui comportamenti censurati per fonte normativa o contrattuale. Le ipotesi di addebito segnalabili e contestabili e le infrazioni disciplinari irrogabili sono quelle stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. I dirigenti sono direttamente responsabili del procedimento disciplinare, nel caso di infrazioni di minore gravità.
3. Per le infrazioni di maggiore gravità, il personale dirigenziale segnala riservatamente all'U.D.P., con dettagliata relazione da presentarsi entro i termini stabiliti dalla normativa in materia, i comportamenti considerati censurabili, sulla base di elementi oggettivamente apprezzabili. La segnalazione recherà ogni elemento di fatto o di diritto che consenta all'U.P.D. di apprezzare in maniera qualificata la sussistenza di elementi rilevanti di fini disciplinari. Le segnalazioni temerarie o fondate su mere supposizioni non circostanziate saranno considerate ai fini della formalizzazione di una contestazione a carico del dirigente segnalante per comportamento scorretto.

Articolo 3
Composizione dell'Ufficio disciplinare

1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari è coordinato dal Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, con il supporto del Settore Risorse Umane.
2. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale come individuato al primo comma, l'U.D.P. è coordinato, per il periodo di assenza del titolare, dal Segretario Generale o, su designazione di quest'ultimo, da altro dirigente del Consiglio regionale.
3. Qualora la segnalazione di illecito disciplinare provenga dal Segretario Generale per comportamento ascrivibile al Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, le funzioni di coordinatore dell'U.D.P. sono assunte dal dirigente del Settore per le Risorse Umane.
4. Se la segnalazione proviene dal dirigente del Settore per le Risorse Umane, il Direttore Generale per le Risorse Umane Finanziarie e Strumentali svolge l'attività istruttoria senza il supporto del segnalante.
5. In caso di conflitto di interessi, il Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali è tenuto a renderne comunicazione al Segretario Generale, che lo sostituisce direttamente o designa nella funzione un altro dirigente del Consiglio regionale.
6. Qualora, nel corso dell'attività istruttoria antecedente la contestazione degli addebiti, emergano sopravvenute circostanze che possano determinare un conflitto di interessi anche solo potenziale, il responsabile dell'U.D.P. ne dà immediata comunicazione al Segretario Generale, che opera in conformità alla previsione del precedente comma 4.

Articolo 4
Composizione della Commissione disciplinare

1. La Commissione disciplinare è composta, in via ordinaria, dal Segretario Generale, in qualità di Presidente, e dai Direttori Generali in qualità di componenti. Il Segretario Generale designa, per ciascun procedimento, il dirigente o il funzionario che assiste con funzioni verbalizzanti.
2. Nei casi in cui il dirigente segnalante sia il Segretario Generale, la funzione di Presidente della Commissione disciplinare è assunta dal Direttore per l'Attività legislativa. Qualora il dipendente segnalato sia quest'ultimo, le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Direttore Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
3. Per i casi di cui al precedente comma 2, il Presidente della Commissione disciplinare, con proprio atto, designa i sostituti della Commissione disciplinare, nonché il dirigente o il funzionario che assiste con funzioni verbalizzanti.

Capo II
Disposizioni generali sul procedimento disciplinare a carico dei dipendenti del comparto

Articolo 5
Principi procedurali

1. In conformità alle disposizioni legislative in materia, il procedimento disciplinare attivato con la segnalazione e avviato con la contestazione degli addebiti si ispira ai principi della obbligatorietà dell'azione disciplinare, della preventiva contestazione al lavoratore della presunta infrazione, del diritto alla difesa, del contraddittorio mediante presentazione di memorie scritte all'U.P.D. e mediante audizioni dinanzi alla Commissione disciplinare, della tempestività, della tassatività delle sanzioni e gradualità delle stesse, come determinate da fonti legislative o contrattuali.

Articolo 6

Avvio del procedimento disciplinare a cura dell'Ufficio procedimenti disciplinari

1. Il procedimento disciplinare a carico del personale di ruolo, in posizione di comando o fuori ruolo è avviato, di norma, sulla base di una segnalazione, secondo le previsioni dell'articolo 2. L'U.P.D. può avviare, inoltre, il procedimento disciplinare anche qualora la notizia di illecito disciplinare provenga da fonti diverse, precipuamente individuate, di norma e non esclusivamente, in informazioni o disposizioni dell'autorità giudiziaria, in notizie rilevabili dalla stampa e da comunicazioni di uffici anche non regionali deputati a effettuare controlli.
2. Ricevuta una segnalazione, formulata dal dirigente segnalante con cura, dettaglio e indicazione di elementi circostanziali precisi, oppure appresa la notizia di potenziale illecito disciplinare, l'U.P.D., con il supporto del Settore per le Risorse Umane, svolge un'attività istruttoria preliminare per la verifica della sussistenza degli elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare.
3. All'esito dell'attività istruttoria svolta, il Responsabile dell'U.P.D. determina autonomamente, in relazione alle ipotesi di addebito e alle infrazioni disciplinari eventualmente configurabili, l'archiviazione della segnalazione ovvero la contestazione dell'addebito.
4. Nel caso di archiviazione della segnalazione, l'U.P.D. ne dà comunicazione, con succinti elementi motivazionali, al segnalante.
5. Nel caso di formalizzazione dell'addebito, l'U.P.D., nel rispetto di ogni principio finalizzato alla difesa, provvede, nelle forme e con il preavviso stabiliti dalla normativa primaria, a contestare in maniera circostanziata il comportamento considerato censurabile, indicando la fonte ritenuta violata e l'infrazione presuntivamente commessa. La contestazione dell'addebito, contenente la convocazione dinanzi alla Commissione disciplinare, è notificata al dipendente interessato nelle modalità stabilite dalla legge.
6. La contestazione dell'addebito è trasmessa a cura dell'U.P.D., inoltre, al Presidente della Commissione disciplinare, che convoca tempestivamente i componenti per l'insediamento nel giorno e nell'ora di convocazione dell'interessato per l'audizione in contraddittorio. L'U.P.D. comunica al Presidente della Commissione il termine ultimo per la conclusione del procedimento disciplinare, secondo le previsioni legislative vigenti.

Articolo 7

Procedura di audizione dinanzi alla Commissione disciplinare

1. Nel giorno e nell'ora in cui il dipendente interessato è convocato, la Commissione disciplinare, costituita nelle modalità indicate ai sensi del precedente articolo 3, si insedia per interloquire e ascoltare il dipendente in merito alle questioni formalizzate nella contestazione degli addebiti.
2. La Commissione disciplinare riceve, per il tramite dell'U.P.D., memorie e documenti che il dipendente interessato intende depositare a propria difesa, in ogni fase. Il dipendente può depositare ulteriori documenti anche in fase di audizione presso la Commissione disciplinare, che può riservarsi di analizzarli per il tempo necessario a ponderarne i contenuti. La documentazione depositata direttamente presso la Commissione disciplinare è trasmessa all'U.P.D. per l'acquisizione al fascicolo del procedimento.
3. All'esito dell'audizione, la Commissione disciplinare collegialmente decide a maggioranza e formalizza, entro i termini utili all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento disciplinare, una determinazione conclusiva e motivata, risultante dal verbale in cui i lavori sono dichiarati conclusi.
4. La determinazione conclusiva proposta può consistere nell'archiviazione della contestazione dell'addebito ovvero nell'irrogazione di una sanzione proporzionata al comportamento illecito rilevato, secondo il principio di gradualità.

5. In entrambi i casi, la Commissione disciplinare restituisce le risultanze delle proprie attività e i verbali delle sedute all'U.P.D. per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.

Articolo 8

Conclusione del procedimento disciplinare

1. L'U.P.D., entro il termine finale stabilito per legge, conclude il procedimento disciplinare mediante l'adozione di un provvedimento, che consolida la determinazione conclusiva e la relativa motivazione assunte dalla Commissione disciplinare.
2. Nel caso di archiviazione, la motivazione è resa in forma breve.
3. Nel caso di irrogazione di una sanzione, il provvedimento finale, nell'esporre in narrativa le argomentazioni della Commissione disciplinare, motiva la determinazione conclusiva e commina la sanzione per l'infrazione disciplinare in relazione all'ipotesi di addebito contestato.

Articolo 9

Norme speciali per il procedimento disciplinare a carico del personale con qualifica dirigenziale

1. Nel corso del procedimento disciplinare a carico di personale con qualifica dirigenziale, la Commissione disciplinare può esperire la procedura conciliativa prevista dalle fonti contrattuali. In tal caso, il verbale di determinazione concordata della sanzione è sottoscritto anche dal responsabile dell'U.P.D.

Articolo 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, trova applicazione la normativa di rango primario in materia e le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva.